



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

L.G.

1. RICORRENTI: SONIA COLOMBO (C.F.: CLMSNO69E46L667F) e CRISTINA IACOB (C.F.: CBICST83T55Z129E)
2. CURATORE: dott.ssa Lucia Arizzi (C.F: RZZLCU48D67G317D) con studio in Monza, Vicolo Lambro n. 1
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **SA ASSEMBLAGGI S.R.L.** (C.F.: **13698430967**), con sede in Concorezzo (MB), via Salvo D'Acquisto n. 29

dichiara

la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26, comma 4, CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

nomina

il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura

nomina



la dott.ssa Lucia Arizzi (C.F.: RZZLCU48D67G317D) con studio in Monza, Vicolo Lambro n. 1, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII

stabilisce

la data del **15 dicembre 2026, alle ore 11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII

autorizza



il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.05.02 n. 115

dispone

che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al Curatore, al debitore, alle ricorrenti ed al Pubblico Ministero, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, in data 15 settembre 2026.

Il Giudice estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

Estratto Conforme.

Monza, _____

Il Collaboratore di Cancelleria

Art. Campione Civile prenotate €

Monza, _____

Il Cancelliere

